

DECRETO 231/2007 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 14/12/2007

Riportiamo il testo delle domande poste all'Ufficio Cambi, e le relative risposte NON UFFICIALI.

Si attendono CHIARIMENTI DA PARTE SIA DELL'UFFICIO CAMBI CHE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA (che presumibilmente verranno pubblicati non prima di GENNAIO 2008)

QUESITO 1) - HOLDING EX ART 113

Dal D.Lgs 231 si evince (non essendo palesemente espresso) che le Holdings iscritte ex art. 113 saranno esonerate dalla tenuta dell'AUI a partire dal 01/01/2008: l'interpretazione è corretta? E quali adempimenti dovranno attuare in seguito a tale esclusione (raccomandata, archivio off-line, nulla di ciò)? In caso di produzione del disco di cessazione, questo avrà lo stesso tracciato utilizzato attualmente? E per quanto tempo dovranno detenere l'archivio unico a disposizione?

RISPOSTA

Si, gli iscritti ex art. 113 non saranno più tenuti alla gestione dell'AUI: l'Ufficio sta ancora vagliando le modalità di cessazione, ma se sarà richiesto un archivio off-line sarà conforme al tracciato già presente. L'Ufficio consiglia di attendere la prima metà di gennaio quando saranno pubblicate delle circolari e dei chiarimenti dell'UIC stesso relative alla modalità di cancellazione dall'Archivio, non specificate nel Decreto pubblicato.

QUESITO 2) - ORAFI E CASE D'ASTA

L'esclusione dalla tenuta dell'AUI per quanto riguarda la categoria orafi e case d'asta è invece specificata: come dovranno comportarsi questi soggetti?

RISPOSTA

La situazione è al vaglio dell'UIC, per questa tipologia di soggetti non sono ancora in grado di attuare alcuna disposizione. A gennaio avranno comunque dettagli più precisi.

QUESITO 3) – MEDIATORI CREDITIZI, AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Da alcuni articoli pubblicata dalla stampa (ad es. Italia Oggi del 17 dicembre 2007) è ventilata una gestione alquanto ridotta dell'AUI da parte di mediatori creditizi, broker assicurativi, promotori finanziari ed agenti in attività finanziaria: è corretto? E in quali termini?

RISPOSTA

All'Ufficio per ora non risulta né l'esclusione né la gestione dell'AUI in modo differente da quanto fatto finora: si riservano di interagire con il Ministero delle Finanze per chiarimenti.



QUESITO 4) - INVIO DATI AGGREGATI INTERMEDIARI FINANZIARI

Nell'articolo 40 del D.Lgs 231 sono elencate le specifiche per l'invio dei dati aggregati mensili da parte degli intermediari finanziari: vengono riportati TUTTI gli intermediari - articolo 11 comma 1 lettere da a) a g) e lettere l) n) o), escludendo quindi dall'invio solo gli agenti di cambio, le società di riscossione tributi e gli iscritti ex art.106. Questo significa che TUTTI gli altri intermediari dovranno inviare i dati aggregati mensilmente, e non solo quelli abilitati come da normativa vigente?

RISPOSTA

No, l'invio dei dati aggregati mensili riguarderà sempre e solo gli intermediari abilitati: l'UIC crede che la generalizzazione sia una conseguenza del fatto che FORMALMENTE tutti gli intermediari possano chiedere l'abilitazione, ma di fatto non è così.

QUESITO 5) - ARCHIVIO INFORMATICO

L'articolo 37 del D.Lgs. 231 elenca gli intermediari OBBLIGATI alla tenuta dell'archivio di tipo <u>INFORMATICO</u>, e cita testualmente:

- art. 11 commi 1 e 2 lettera a) (banche e fiduciarie)

- art. 14 comma 1 lettera e) (gestori di lotterie e giochi su internet)

- art. 13 comma 1 lettera e) (società di revisione)

Questo significa che TUTTI gli altri intermediari (SIM, SICAV, SGR, Assicurazioni, ex art 106, ex art. 107, eccetera) sono esclusi dalla tenuta dell'archivio informatico?

RISPOSTA

No, assolutamente: non capiscono nemmeno loro la precisazione, gli intermediari come da domanda sono TUTTI soggetti alla registrazione informatica e non cartacea.

QUESITO 6) - REGISTRAZIONI SEMPLIFICATE

Nello stesso articolo 37 viene specificato che per alcuni intermediari, e nello specifico:

- art. 11 comma 1 lettera o) (cassa DD.PP.)

- art. 11 comma 2 lettere b) c) d) (iscritti ex art. 155 commi 4 e 5, succursali italiane dei

soggetti esteri)

Saranno previste modalità semplificate di registrazione: quali?

RISPOSTA

Non lo sanno nemmeno loro, non sono al corrente.

QUESITO 7) - APPLICATIVI

Sempre nello stesso articolo 37 è presente l'elenco degli obbligati che posso utilizzare i propri sistemi informativi per la tenuta del registro oppure optare per l'AUI, e cioè:

- art. 14 comma 1 lettere a) b) c) d) f)

(recupero crediti, trasposto e custodia valori, case da gioco, agenzie immobiliari, etc.)

E' quindi sufficiente qualsiasi applicativo per essere in regola con la normativa?

RISPOSTA

No, possono usare i loro sistemi informativi che devono comunque essere integrati con i dati necessari per le registrazioni e le anagrafiche, che solitamente non sono contemplate nei comuni programmi, ad esempio, di contabilità.



QUESITO 8) - DOCUMENTI DA CONSERVARE

In base all'articolo 22 del D.Lgs 231 (adeguata verifica della clientela) e al collegato articolo 38 comma 2 (tenuta di copia dei documenti relativi in adeguati fascicoli) viene specificato che tali obblighi "si applicano a tutti i nuovi clienti, nonche' previa valutazione del rischio presente, alla clientela gia' acquisita.".

Ciò significa che per tutti i nuovi clienti è necessario tenere copia dei documenti identificativi? Per i clienti vecchi bisogna chiedere comunque copia del documento ed aggiornare l'archivio?

RISPOSTA

Per tutte le nuove identificazioni va conservata copia del documento di riconoscimento, per i clienti già identificati in passato sarà cura dell'intermediario richiedere nuovamente copia del documento e tenerlo agli atti (aggiornando anche l'AUI) solo in caso di sospetto rischio. Il tutto nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati e della privacy.

QUESITO 9) - PROFESSIONISTI: MANDATI SCRITTI

Si chiede se il mandato di incarico concesso dal cliente al professionista deve essere redatto in forma scritta o può essere accettato anche verbalmente.

RISPOSTA

E' a discrezione del professionista, non è specificato dalla normativa: si tenga conto che in caso di dichiarazioni inesatte, mendaci o incomplete chi risponde amministrativamente ed anche penalmente di tali dichiarazioni è ESCLUSIVAMENTE chi risulta incaricato sul registro.

Escludendo quindi dall'obbligo di registrazione il mero collaboratore del professionista, o il collega che semplicemente interviene in modo sporadico nella gestione della pratica, è consigliabile registrare come tenutari dell'incarico coloro che hanno <u>effettiva RESPONSABILITA'</u> nello svolgimento dello stesso.